



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati

Sede: Montebelluna (TV) - Ufficio secondario: Treviso

www.contentoscioli.it

Repertorio N. 6675

Raccolta N. 3637

Verbale del Consiglio di Amministrazione della società

"GEOX S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di febbraio
(11/02/2013)

In Montebelluna, in Via Feltrina Centro n. 16, ove richiesto.
Innanzi a me, dottor Giuseppe Scioli, Notaio in
Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di
Treviso, è presente il signor:

- **POLEGATO MORETTI MARIO**, nato a Crocetta del Montello (TV)
il giorno 16 agosto 1952, domiciliato per la carica ove ap-
presso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della società:

"GEOX S.P.A.", con sede legale in Montebelluna (TV), Loca-
lità Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, con capitale socia-
le sottoscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticin-
quemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola die-
ci centesimi), con codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso 03348440268, società quota-
ta sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A..

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di redigere, limitatamente al primo punto
all'ordine del giorno, così formulato:

"ORDINE DEL GIORNO

1. adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni norma-
tive introdotte: dal D. Lgs. 39/2010: "Attuazione della di-
rettiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE" e successive modificazioni e integrazioni; dalla
Legge 120/2011: "Modifiche al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità
di accesso agli organi di amministrazione e di controllo del-
le società quotate in mercati regolamentati" e relativa nor-
mativa attuativa, in particolare emanata dalla CONSOB, e dal
D.Lgs 91/2012: "Modifiche ed integrazioni al decreto legisla-
tivo 27 gennaio 2010, n. 27, recante l'attuazione della di-
rettiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti
degli azionisti di società quotate"; delibere inerenti e con-
sequenti.";

il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione,
tenutasi il giorno 6 (sei) febbraio 2013 (duemilatredici) a
Montebelluna, in Via Feltrina Centro n. 16, iniziata alle
ore nove, davanti a me Notaio, alla presenza dello stesso
Comparente, nella qualità sopra indicata, e con l'intervento
degli Amministratori e dei Sindaci di cui infra, ai fini di

Registrato a Montebelluna

Addi 11/02/2013

N. 810

Serie 1T

Esatti Euro 168,00

quanto disposto dagli articoli 2365, comma secondo, e 2436 Codice civile. Aderendo alla richiesta del Comparsente, io Notaio do atto di quanto segue.

Il Comparsente, assunta la presidenza della riunione consiliare, constatava:

* che la riunione del Consiglio di Amministrazione era stata indetta per il giorno e nel luogo sopra indicati, con inizio dei lavori alle ore 9.00, con avviso comunicato in data 1 (uno) febbraio 2013 (duemilatredici) agli Amministratori, nonché al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale a mezzo posta elettronica certificata con conferma di ricevimento e lettura; il tutto in conformità a quanto disposto dallo statuto sociale;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, Presidente, erano intervenuti di persona l'Amministratore delegato, signor PRESCA GIORGIO, e i Consiglieri, signori GIUSTI ALESSANDRO ANTONIO e ALBERINI RENATO; i Consiglieri, signori GIANNI FRANCESCO e PAOLUCCI UMBERTO, erano telefonicamente collegati; il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor POLEGATO MORETTI ENRICO, e i Consiglieri, signori BAGGIO CLAUDIA e BERGER ROLAND, avevano giustificato la loro assenza;

- che del Collegio Sindacale era presente il Sindaco effettivo, signor MARIOTTO FRANCESCO; il Presidente, signor COLOMBO FABRIZIO, era collegato in audio-videoconferenza e l'altro Sindaco effettivo, signora MENEGHEL FRANCESCA, era collegato telefonicamente;

- che la riunione si svolgeva nel rispetto della vigente normativa in materia e dallo statuto sociale.

Dichiarava pertanto il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno sopra riportato e sugli altri punti.

Il presidente, accertate l'identità e la legittimazione degli intervenuti e aperta la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, cedeva la parola a me Notaio. Io dovo atto che il Consiglio di Amministrazione della società era stato chiamato in quella sede ad adottare, quale organo statutariamente competente a norma dell'articolo 16, ultimo comma, lettera (d) dello statuto e del secondo comma dell'articolo 2365 Codice civile, delle modifiche al vigente statuto per adeguarlo alle normative analiticamente individuate nel primo punto all'ordine del giorno.

Prendeva la parola l'Avvocato FERRO PIERLUIGI, Direttore dell'Ufficio Affari legali e societari di "GEOX S.P.A.", intervenuto alla riunione consiliare su invito del Presidente, il quale svolgeva, a beneficio degli intervenuti, una breve disamina dei riferimenti normativi in base ai quali il Consiglio era chiamato ad adottare gli adeguamenti dello statuto.

Il presidente cedeva nuovamente la parola a me Notaio, invi-

tandomi a illustrare agli intervenuti le suddette modifiche al vigente statuto sociale. Aderendo alla richiesta, io Notaio davo atto che tali modifiche riguardavano i seguenti articoli, dei cui commi o rubriche oggetto di modifica davo lettura in Consiglio e al Comparsente:

a)

l'articolo 10 (Competenze e convocazione), con la modifica del terzo comma secondo il seguente testo:

"ART. 10 - Competenze e convocazione

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, ai sensi di legge.";

b)

l'articolo 15 (Costituzione e deliberazioni), con la modifica del suo unico comma secondo il seguente testo:

"ART. 15 - Costituzione e deliberazioni

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite e deliberano, in unica convocazione, con le maggioranze determinate dalle disposizioni di legge applicabili.";

c)

l'articolo 17 (Nomina, durata, sostituzione e compenso degli Amministratori), con la modifica del suo quarto comma secondo il seguente testo:

"ART. 17 - Nomina, durata, sostituzione e compenso degli Amministratori

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima dell'assemblea.".

Io Notaio precisavo che dette modifiche venivano proposte in adeguamento a quelle apportate dal D.Lgs. 91/2012 all'articolo 2369 Codice civile per quanto riguardava sia la tenuta in unica convocazione delle assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sia la determinazione dei relativi quorum costitutivi e deliberativi;

d)

l'articolo 10, sopra indicato, con la modifica del suo quarto comma secondo il seguente testo:

"I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del giorno, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.".

Precisavo che la modifica era proposta in adeguamento alle

modifiche apportate dal medesimo D. Lgs. 91/2012 all'art. 126-bis TUF, in materia di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;

e)

l'articolo 16 (Consiglio di Amministrazione), con la modifica del primo comma secondo il seguente testo:

"Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del paragrafo 2, sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri, anche non Soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter comma 1-ter TUF, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.".

Precisavo che detta modifica era proposta per adeguare lo statuto alle novità normative introdotte dalla Legge 120/2011, volte ad assicurare un'adeguata presenza di esponenti del genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate in mercati regolamentati. Il comma 1-ter dell'art. 147-ter del TUF e le disposizioni transitorie previste dalla Legge 120/2011, allo scopo di consentire un adeguamento graduale al principio dell'equilibrio tra i generi, prevedono che, per il primo mandato, sia riservato al genere meno rappresentato "una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti" in luogo del terzo previsto dalla disciplina, una volta che questa sia entrata a regime;

f)

l'articolo 17 (sopra indicato):

1) con la modifica del comma dodicesimo secondo il seguente testo:

"Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione indicato all'articolo 16 e, tra questi, almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza sopra citati e - qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre - dovrà assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.";

2) con l'aggiunta di un nuovo quindicesimo comma così formulato:

"Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.";

3) con la modifica del sedicesimo, del diciottesimo, del diciannovesimo e ventesimo comma, divenuti rispettivamente diciassettesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo comma, per effetto dell'aggiunta sopra indicata, secondo i seguenti testi:

"Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando che dovrà essere rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nel presente Statuto e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998.";

"Fatto salvo quanto previsto dal successivo alinea, qualora uno o più degli Amministratori venga a mancare per qualsiasi ragione nel corso del triennio, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c. alla relativa sostituzione. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, il tutto nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998. Ove cessato sia un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato; l'elezione degli amministratori, nominati ai sensi dell'art. 2386 c.c., è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge nominando i sostituti in base ai medesimi criteri di cui al precedente periodo e, comunque, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter D. Lgs. n. 58/1998; e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero le modalità di sostituzione in precedenza indicate non consentano il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti o il rispetto dell'equilibrio fra i generi o, ancora, sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 c.c. senza l'osservanza dei criteri su indicati, così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, fermo restando - sia per la cooptazione, che per la delibera assembleare - il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti e del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter D. Lgs. n. 58/1998; e gli amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora nel corso del mandato venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.";

"Resta inteso che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, l'Assemblea ha tuttavia la facoltà di deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato, sempre che sia rispettato il numero minimo di Amministratori dotati dei requisiti di indipendenza sopra richiamati e sempre che vi sia almeno un Amministratore tratto dalle liste di minoranza (ove in precedenza eletto) e sia rispettato il criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998.";

"Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dall'articolo 16 che precede, l'Assemblea, anche durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato articolo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: gli ulteriori Amministratori vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci in occasione della nomina dei componenti al momento in carica, tra i candidati che siano tuttora eleggibili, e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, rispettando tale principio e nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/98; qualora, invece, non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomi-

na senza l'osservanza di quanto appena sopra indicato, con le maggioranze di legge e sempre nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art.147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.";

g)

l'articolo 22 (Collegio Sindacale):

1) con la modifica del primo comma secondo il seguente testo:

"ART. 22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998, quale introdotto dalla L. 120/2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.";

2) con l'aggiunta di un nuovo nono comma così formulato:

"Le liste devono essere divise in due sezioni, una relativa ai Sindaci Effettivi ed una relativa ai Sindaci Supplenti, qualora esse - considerando entrambe le sezioni - contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.";

3) con la modifica dell'attuale comma diciassettesimo, divenuto diciottesimo per l'effetto dell'aggiunta sopra indicata, secondo il seguente testo:

"Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente; i restanti Sindaco effettivo e Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda tra le liste, ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci, effettivi e supplenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i Sindaci effettivi vengano tratti da almeno due diverse liste, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla L. 120/2011.";

4) con l'aggiunta di un nuovo diciannovesimo comma, nuova numerazione, così formulato:

"Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.";

5) con la modifica, rispettivamente, del ventesimo e del ventunesimo comma, divenuti rispettivamente ventiduesimo e ventitreesimo comma per effetto delle due aggiunte sopra indicate, secondo i seguenti testi:

"Le precedenti disposizioni sulla nomina del Collegio Sindacale non si applicano né alle Assemblee che debbono provvedere alle nomine necessarie ai sensi di legge per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito della sostituzione o decadenza dei Sindaci, né alla nomina dei Sindaci che, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la mancata presentazione di una pluralità di liste, non sia stato possibile eleggere con il voto di lista. In tali casi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998.";

"I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. I nuovi Sindaci restano in carica fino all'Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio Sindacale secondo le disposizioni di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis D. Lgs. n. 58/1998.".

Io Notaio precisavo che dette ultime modifiche agli articoli 17 e 22 erano proposte per adeguare lo statuto alle novità normative introdotte:

- dalla Legge 120/2011, secondo la quale gli statuti delle società quotate in mercati regolamentati devono disciplinare sia le modalità di formazione delle liste, che quelle relative alla sostituzione dei componenti sia dell'organo di amministrazione, sia dell'organo di controllo che vengano a ces-

sare nel corso del mandato, affinché sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra generi (articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, D.Lgs. 58/1998);

- dal terzo comma dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emissioni CONSOB, il quale prevede che, nel caso in cui, nell'applicazione del criterio di riparto tra generi, non risulti un numero intero di componenti, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;

h)

l'articolo 23 ("Revisione legale dei conti", già "Controllo contabile"), con la modifica della rubrica, nonché dell'unico comma di detto articolo, secondo i seguenti testi:

"ART. 23 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge."

Precisavo che dette modifiche adeguavano lo statuto a quanto previsto lessicalmente dal D.Lgs. 39/2010, che ha introdotto, tra l'altro, l'uso dell'espressione: "revisione legale dei conti" in luogo di: "controllo contabile".

Esaurita da parte mia l'illustrazione e la lettura del testo dei commi e delle rubriche da modificare, il presidente, ripresa la parola e constatato che nessuno degli intervenuti intendeva rendere dichiarazioni sul punto, poneva in votazione le modifiche statutarie sopra illustrate.

Il Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A.", alla luce delle informazioni ricevute, all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a v a

- di approvare, fermo e invariato il resto, le necessarie modifiche sopra illustrate ai menzionati commi o rubriche rispettivamente degli articoli 10; 15; 16; 17; 22 e 23 dello statuto sociale, in adeguamento alle disposizioni normative introdotte rispettivamente:

a) dal D.Lgs. 39/2010: "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" e successive modificazioni e integrazioni;

b) dalla Legge 120/2011: "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati" e relativa normativa attuativa, in particolare emanata dalla CONSOB;

c) dal D.Lgs 91/2012: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate";

il tutto secondo i testi di tali commi o rubriche da me let-

ti in Consiglio di Amministrazione e al Comparsente e qui richiamati senza modifiche.

Dopodiché, null'altro essendovi su cui deliberare in merito al primo punto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente, disponendo per la prosecuzione della seduta consiliare sugli altri punti all'ordine del giorno, dichiarava esaurita la trattazione del suddetto punto alle ore nove e minuti venti.

Il presidente mi dà atto che il testo aggiornato dello statuto della società "GEOX S.P.A." è quello che, composto da 30 (trenta) articoli, si allega al presente verbale sub lettera **A**), debitamente firmato, affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

Il Comparsente dichiara di essere stato informato sulle modalità di trattamento dei dati personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità. Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparsente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di tre fogli di cui si occupano nove facciate intere e parte della decima. Sottoscritto alle ore undici e minuti trentacinque.

F.TO MARIO MORETTI POLEGATO

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.